



COMUNE DI FLORINAS

PROVINCIA DI SASSARI

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N° 22 del 27-07-2020

OGGETTO:	APPROVAZIONE REGOLAMENTO TARI ANNO 2020.
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì ventisette del mese di luglio alle ore 16:00 in Florinas, nella Sala Consiliare della Casa Comunale.

Convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti e notificati nei termini di legge ai singoli consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, ed in seduta Pubblica, di 1^ convocazione, con l'intervento dei Signori:

LOBINO ENRICO	Sindaco	Presente
PISTIDDA MICHEL	Consigliere	Presente
GIOLA GIUSEPPE	Consigliere	Presente
NUVOLI LUIGI	Consigliere	Presente
CARBONI ANTONELLA MARIA FRANCESCA	Consigliere	Presente
PIGA MARZIA	Consigliere	Presente
ANGIUS GIAN MARIO	Consigliere	Presente
MULAS SEBASTIANO	Consigliere	Presente
MORO DEBORA	Consigliere	Presente
Meloni Giampiero	Consigliere	Presente
ERA DAVIDE	Consigliere	Assente
CAPUTO DAVIDE ANTONELLO	Consigliere	Assente
MULAS MARCELLA	Consigliere	Presente

Presenti n.	11
Assenti n.	2

Constatata la legalità dell'adunanza per il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Geom. LOBINO ENRICO, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Segretario Comunale Dott.ssa GALA IVANA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

che l'imposta unica comunale si componeva dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES);

che la legge 160/2019, Legge di Bilancio per l'anno 2020, con l'articolo 1, comma 738 ha abrogato le componenti IMU e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) istituita con la legge 147/2013 lasciando in vigore la disciplina della TARI.

Ravvisata l'opportunità di abrogare anche il regolamento IUC approvando un nuovo regolamento TARI che tenga conto del nuovo panorama normativo.

Considerato che l'art. 184, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce la catalogazione dei rifiuti speciali;

che l'art. 198, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che i comuni concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare al punto g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e), ferme le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c) e d), queste ultime due riferite ai rifiuti da lavorazioni industriali e da attività commerciali;

che l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006, così come modificato e integrato dai D.Lgs. n. 284/2006, n. 4/2008 e n. 288/2008, Decreto Legge n. 208/2008 e dalla Legge n. 166/2009, prevede che sia demandato allo Stato il compito di determinare i criteri qualitativi e quali – quantitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali, costituiti dai rifiuti speciali non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione;

che l'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., specifica che con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, siano definiti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i suddetti criteri per l'assimilabilità;

che l'articolo 1, comma 184, lettera a) e b) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) così come modificato dal Decreto Legge n. 208/2008 prevede che “nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. n. 152/2006: ... b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, continuano ad

applicarsi le disposizioni del D.Lgs. n. 22/1997” ovvero si continuano ad applicare gli indirizzi forniti con la deliberazione del Comitato interministeriale per i rifiuti del 27 luglio 1984;

che l'art. 238 comma 6 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, disciplini con apposito regolamento da emanarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa;

che l'art. 238, comma 11 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce che sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 6, recante criteri generali per la definizione delle componenti dei costi e la determinazione della tariffa, e fino al compimento degli adempimenti per la determinazione della tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti.

- Visto** l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi.
- Visto** l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali.
- Vista** la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione”.
- Visto** l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali.
- Visto** l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.
- Vista** la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156.
- Visto** l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
- Visto** l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

il Decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020;

il Decreto del 28 febbraio 2020 del Ministero dell'Interno con cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2020;

il Decreto Legge 18/2020, convertito con Legge n. 27 del 24/04/2020 e in particolare il comma 2 dell'articolo 107 dello stesso, in forza del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 luglio 2020.

- Visto** il DL 124/2019 convertito con la legge 157/2019, che, con l'articolo 57 bis, comma 1, lett. b) ha aggiunto all'art. 1 della L. 147/2013 il comma 683 bis, stabilendo che in deroga all'articolo 1, comma 683 della medesima legge e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020 scollegando, così, tali adempimenti dal termine per l'approvazione del bilancio.
- Rilevato** che le disposizioni di cui al punto precedente si applicavano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati fissando al 30 aprile 2020, solo per l'esercizio finanziario 2020, il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe;
- Visto** l'articolo 138 del DL 34/2020 per effetto del quale sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- Considerato** che, in conseguenza delle abrogazioni di cui al predetto articolo 138 del DL 34/2020, sono stati allineati i termini di approvazione delle tariffe e del regolamento TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.
- Rilevato** che gli atti relativi alla TARI, come confermato dalla circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019 del MEF, acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul citato sito del MEF e che in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;
- Visto** l'articolo 58 quinquies del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato l'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, spostando gli studi professionali dalla tariffa 11 alla tariffa 12 (per i comuni con più di 5000 abitanti), oppure dalla tariffa 8 alla tariffa 9 (per i comuni con meno di 5000 abitanti).
- Visto** il comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, che individua la possibilità di prevedere riduzioni tariffarie in materia di TARI.
- Visto** il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali.
- Visti** gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Con n. 9 voti favorevoli e n.2 astenuti (Consiglieri Meloni Giampiero e Mulas Marcella)

DELIBERA

1. Abrogare il regolamento IUC approvato con deliberazione consiliare n. 11 in data 30/06/2014 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Di approvare il regolamento comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) così come indicato nell'Allegato della presente delibera, di cui esso costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
4. Di dare mandato al servizio tributi affinché provveda alla pubblicazione del presente regolamento ai sensi di legge.
5. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con separata votazione recante n. 9 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Consiglieri Meloni Giampiero e Mulas Marcella) ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

Parere Favorevole
in ordine alla sola Regolarità tecnica
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio
F.to Pintus Angela

Parere Favorevole
in ordine alla sola Regolarità contabile
(art. 49, D.LGS. 267 del 18.08.00 T.U. ordin. EE.LL.)

Il Responsabile del servizio
F.to Pintus Angela

Letto e approvato, il presente verbale viene come in appresso sottoscritto

Il Presidente
f.to LOBINO ENRICO

Il Segretario Comunale
f.to GALA IVANA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune in data ____04-08-2020____ n°____ 587 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al ____19-08-2020____ ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000 - T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U)

F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. n° 267 del 18.08.2000, T.U. delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali:

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 T.U.)

Il Segretario Comunale

f.to GALA IVANA

Florinas li 27-07-2020

La presente copia è conforme all'originale depositato agli atti presso l'ufficio competente

Il Segretario Comunale
GALA IVANA

FLORINAS li _____
